

Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della magistratura.

(Pubblicato nella G.U. 22 giugno 1946, n. 136)

## TITOLO I

### Delle guarentigie della magistratura Capo I - Della inamovibilità.

#### 1. Disposizione generale.

I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

#### 2. Inamovibilità della sede.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica<sup>1</sup> o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12 (3), o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti<sup>2</sup>. In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede<sup>3</sup>.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire<sup>4</sup>.

#### 3. Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità.

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in

<sup>1</sup> Denominazione così modificata dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72

<sup>2</sup> Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 26, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 26 e l'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>3</sup> In deroga al presente comma vedi l'art. 37, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, riportato al n. A/CXXII

<sup>4</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 19 novembre 2002, n. 457 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 107 della Costituzione

godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita<sup>5</sup>.

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo<sup>6</sup>.

#### 4. Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari.

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.

#### 5. Collocamento a riposo per limiti di età.

Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto<sup>7</sup>.

### Capo II - Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura.

#### Sezione I - Dei Consigli giudiziari.

#### 6. Costituzione dei Consigli giudiziari

[Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Corte d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

---

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>6</sup> Vedi l'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 2, L. 25 luglio 2005, n. 150

<sup>7</sup> Vedi, anche, gli articoli 2 e 3, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata. Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente, effettivo, meno anziano per servizio]<sup>8</sup>.

## Sezione II - Del Consiglio superiore della magistratura.

9

### TITOLO II

#### Della disciplina della magistratura

##### Sezione I - Della sorveglianza sui magistrati.

##### 13. Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro.

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico Ministero<sup>10</sup>.

##### 14. Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti.

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.

Il presidente<sup>11</sup> della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.

##### 15. Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza.

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

---

<sup>8</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 12 ottobre 1966, n. 825 e, successivamente, abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. L'art. 2 della citata legge n. 825/1966 così dispone:

«Art. 2. Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i Consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge».

<sup>9</sup> Abrogati ai sensi dell'art. 42, L. 24 marzo 1958, n. 195, riportata al n. F/I di questa voce; vedi anche D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, riportato al n. F/II di questa voce

<sup>10</sup> Vedi anche art. 56, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, riportato al n. F/II di questa voce

<sup>11</sup> Denominazione così modificata dall'art. 13, Legge 5 maggio 1952, n. 405

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.

#### 16. Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti.

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni<sup>12</sup>.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico Ministero della circoscrizione della sezione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici<sup>13</sup>.

### Sezione II - Della disciplina dei magistrati.

#### 17. Disposizione generale.

[I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto]<sup>14</sup>.

#### 18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.

[Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti]<sup>15</sup>.

#### 19. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) la rimozione;
- 5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei nn. 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti

---

<sup>12</sup> Comma così sostituito dall'art. 30, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

<sup>13</sup> Comma così sostituito dall'art. 30, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449

<sup>14</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>15</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia<sup>16</sup> ha facoltà di respingere]<sup>17</sup>.

## 20. Ammonimento<sup>18</sup>.

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza<sup>19</sup>.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare]<sup>20</sup>.

## 21. Altre sanzioni disciplinari<sup>21</sup>.

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare<sup>22</sup>, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare<sup>23</sup>.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario ]<sup>24</sup>

## Sezione III - Dei Tribunali disciplinari.

25

## Capo IV - Del procedimento disciplinare.

---

<sup>16</sup> Ora Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195

<sup>17</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.

<sup>18</sup> Vedi anche art. 61, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>19</sup> Facoltà abolita dall'art. 61, co. 1°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>20</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>21</sup> Vedi anche art. 61, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>22</sup> Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

<sup>23</sup> Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

<sup>24</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>25</sup> Abrogati ai sensi dell'art. 42, L. 24 marzo 1958, n. 195, riportata al n. F/I di questa voce; vedi ora artt. 4, 6 e 10, n. 3 di tale legge, nonché artt. 32, 33 e 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

## 27. Titorarità dell'azione disciplinare.

La azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare competente<sup>26]</sup><sup>27</sup>.

## 28. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.

[Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli artt. 3 del Codice di procedura penale e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunciata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto]<sup>28</sup>.

## 29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.

[Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli artt. 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunciata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato]<sup>29</sup>.

## 30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare<sup>30</sup>, su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporre la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare<sup>31</sup>.

Il Tribunale disciplinare<sup>32</sup> può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

---

<sup>26</sup> Vedi ora art. 14 n. 1, L. 24 marzo 1958, n. 195

<sup>27</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.

<sup>28</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>29</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>30</sup> Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

<sup>31</sup> Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>32</sup> Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37]<sup>33</sup>.

### 31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio<sup>34</sup>.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo<sup>35</sup>.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto<sup>36</sup>]]<sup>37</sup>.

### 32. Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Il pubblico Ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare<sup>38</sup>.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttore per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli artt. 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli artt. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale]<sup>39</sup>.

### 33. Chiusura dell'istruzione.

Compiuta la istruzione, il pubblico Ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare<sup>40</sup> provvede in Camera di consiglio.

---

<sup>33</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>34</sup> Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>35</sup> Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>36</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 3-22 luglio 2003, n. 264 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

<sup>37</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>38</sup> Vedi ora art. 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916

<sup>39</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto

<sup>40</sup> Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

Il Tribunale disciplinare<sup>41</sup> dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico Ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare<sup>42</sup> fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico Ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente]<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

<sup>42</sup> Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

<sup>43</sup> Articolo abrogato dall'art. 31, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza indicata dall'art. 32 dello stesso decreto.